

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 4 agosto 2009 n. 2.311: Antico Diritto di derivazione d'acqua, ad uso Agricolo, dal Rio Ottina, in Comune di Benna, originariamente riconosciuto con D.G.C. 28 novembre 1940 n. 264 ed ora rinnovato in capo ad un raggruppamento di n. 11 utenti. Pratica n. 572.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti di terzi è rinnovato, ai sensi degli artt. 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775 e dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, in solido ai Signori Carta Zina Franco (omissis); Falla Marta (omissis); Falla Silvio (omissis); Mosca Mauro (omissis); Mosca Nadia (omissis); Mosca Quinto (omissis); Pidello Claudio (omissis); Pieri Claudia (omissis); Pieri Cristina (omissis); Ramella Pietro (omissis); Ramella Pralungo Piergiorgio (omissis), l'antico diritto già riconosciuto con D.G.C 28 novembre 1940 n. 264, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 14 ed un volume massimo annuo di metri cubi 183.960, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 5,83 d'acqua, dalla sponda sinistra del Rio Ottina in Comune di Benna, ad uso agricolo (irrigazione di ha 07.08.60 di terreni ubicati in territorio del Comune di Benna), (omissis).

Di dare atto che l'utenza d'acqua come sopra riconosciuta poteva essere praticata fino al 31 gennaio 1947 e che per effetto delle L. 8 gennaio 1952 n. 42, L. 2 febbraio 1968 n. 53, L. 24 maggio 1978 n. 228, L.R 20 febbraio 1984 n. 11, L.R 12 aprile 1988 n. 16, L.R 30 giugno 1989 n. 38, nonché della L.R 29 novembre 1996 n. 88, successivamente modificata ed integrata dalla L.R 9 agosto 1999 n. 22, tale antico diritto ha usufruito dell'ulteriore proroga di anni 60, stabilita da dette LL.RR, avendo le Ditte titolari anche provveduto a presentare a termini delle LL.RR n. 88/96 e n. 22/99 apposita istanza di rinnovo in data 14 giugno 2000, (omissis), stabilendo così nella data del 31 gennaio 2007 la propria ultima scadenza. Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo di riconoscimento di antico diritto come usufruente di tutte le proroghe di Legge emanate successivamente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.069 di Rep. del 3 luglio 2009

Art. 17 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi